



Comune di Bologna

Odg n. 214

PG n.: 85548/2016

Data seduta: 20/04/2016

Data inizio vigore: 2/05/2016

Regolamento per la disciplina del bilancio partecipativo

indice

Art. 1 (Oggetto del Regolamento, finalità)	pag 1
Art. 2 (Ambito di applicazione)	pag 1
Art. 3 (Relazione con il processo di programmazione strategica e operativa).....	pag 1
Art. 4 (Ambito soggettivo)	pag 1
Art. 5 (Risorse strumentali)	pag 1
Art. 6 (Coordinamento del processo e autonomia dei territori).....	pag 2
Art. 7 (Le fasi del processo – tempi)	pag 2
Art. 8 (Fase1: coinvolgimento dei cittadini, informazione, comunicazione e ascolto)...	pag 2
Art. 9 (Fase 2 : co-progettazione delle proposte e verifiche di fattibilità).....	pag 2
Art. 10 (Pubblicizzazione delle proposte ammesse)	pag 3
Art. 11 (Fase 3: voto delle proposte ammesse e pubblicizzazione dei risultati).....	pag 3
Art. 12 (Fase 4: presa in carico delle proposte e loro realizzazione).....	pag 3
Art. 13 (Trasparenza)	pag 4
Art. 14 (Processo sperimentale).....	pag 4

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BILANCIO PARTECIPATIVO

Art. 1 (Oggetto del regolamento, finalità)

1. Il presente regolamento detta le disposizioni di riferimento per la gestione del bilancio partecipativo quale strumento per affidare ai cittadini le scelte concernenti l'impiego di una parte delle risorse comunali.
2. Il bilancio partecipativo, così come previsto dallo Statuto Comunale, rappresenta un istituto di partecipazione che, valorizzando le conoscenze dei bisogni diffuse sui territori, persegue la finalità di impiegare risorse pubbliche e attivare risorse della comunità al fine di raggiungere risultati condivisi e verificati con la cittadinanza.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Le risorse da sottoporre al processo del bilancio partecipativo sono individuate nel contesto del bilancio di previsione.
2. L'ambito delle scelte cui i cittadini sono chiamati a concorrere è quello delle spese in conto capitale in generale; a titolo esemplificativo: manutenzione straordinaria, riqualificazione/riorganizzazione di spazi, rigenerazione urbana, opere pubbliche, attrezzature/arredi.

Art. 3 (Relazione con il processo di programmazione strategica e operativa)

1. Il bilancio partecipativo costituisce parte integrante del generale processo di programmazione strategica ed operativa del Comune.
2. Le diverse fasi in cui si articola il bilancio partecipativo debbono essere sviluppate in coerenza con i vincoli di risorse e le scadenze temporali del suddetto processo di programmazione.

Art. 4 (Ambito soggettivo)

1. In conformità a quanto previsto dallo Statuto (art.3 comma 1), oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bologna, partecipano al processo del bilancio partecipativo:
 - a) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) i cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio;
 - c) gli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Bologna o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e di studio.

Art. 5 (Risorse strumentali)

1. Il Comune mette a disposizione le risorse strumentali e il personale necessario per la gestione del processo del bilancio partecipativo, in coerenza con la Legge Regionale Emilia Romagna n. 3/2010 "Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali".
2. Al fine di assicurare l'imparzialità e l'adeguatezza del processo del bilancio partecipativo, il Comune affida ad un qualificato soggetto terzo le funzioni di supervisione, di supporto metodologico e di garanzia.

Art. 6 (Coordinamento del processo e autonomia dei territori)

1. La Giunta comunale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Quartiere, delibera l'avvio del processo del bilancio partecipativo definendone le modalità di coordinamento ed indicando quant'altro necessario al buon esito del processo, nel quadro delle disposizioni del presente Regolamento.
2. La Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Quartiere assolve il compito di monitorare l'andamento del processo e concorda con la Giunta eventuali modifiche, integrazioni e/o adattamenti che si rendessero necessari per garantire l'esito positivo dell'intero processo.
3. Il Consiglio di Quartiere concorre a determinare le modalità di coinvolgimento dei cittadini, adattando il processo del bilancio partecipativo alle caratteristiche del territorio.
4. Spetta al Presidente del Consiglio di Quartiere integrare il quadro delle informazioni per i cittadini, predisposte per l'avvio del processo del bilancio partecipativo, con elementi riguardanti specificamente il territorio, al fine di fornire ai soggetti interessati conoscenze e indicazioni necessarie per la maturazione delle scelte cui sono invitati a concorrere.

Art. 7 (Le fasi del processo – tempi)

1. Il processo del bilancio partecipativo si articola in 4 fasi:
 - fase 1: coinvolgimento dei cittadini, informazione, comunicazione e ascolto;
 - fase 2: co-progettazione delle proposte e verifiche di fattibilità;
 - fase 3: voto delle proposte ammesse e pubblicazione dei risultati;
 - fase 4 : presa in carico delle proposte e loro realizzazione.
2. La durata complessiva delle fasi 1- 2 -3 è stabilita in un termine massimo di 6 mesi.

Art. 8 (Fase 1: coinvolgimento dei cittadini, informazione, comunicazione e ascolto)

1. La fase 1 segna l'avvio del processo del bilancio partecipativo e costituisce il primo livello di partecipazione. Si compone dei seguenti contenuti:
 - a) presentazione del percorso, delle modalità di svolgimento, della tempistica;
 - b) messa a disposizione dei materiali relativi e ogni altra informazione utile a favorire la conoscenza dello stato di fatto e delle ipotesi di intervento;
 - c) raccolta delle priorità dei soggetti coinvolti.
2. La fase 1 si attua attraverso l'organizzazione di incontri pubblici e di laboratori, la predisposizione di strumenti telematici o l'utilizzo di altre modalità di ascolto ritenute efficaci ed appropriate.
3. Dalla fase 1 emergono le disponibilità dei partecipanti a impegnarsi nella prosecuzione del processo partecipativo.

Art. 9 (Fase 2: co-progettazione delle proposte e verifiche di fattibilità)

1. La fase 2 - co-progettazione - è dedicata a ideare le proposte con una prima analisi di fattibilità e sostenibilità.

2. Sono coinvolti nella fase 2 i soggetti resi disponibili nel corso della fase 1.
3. Nella fase di co-progettazione si svolgono le seguenti attività :
 - a) analisi delle priorità emerse;
 - b) condivisione delle priorità a cui le proposte devono rispondere;
 - c) definizione delle aree di intervento;
 - d) elaborazione delle proposte.
4. Le attività di cui al precedente comma 3 sono supportate da facilitatori e da tecnici comunali .
5. Le proposte sono successivamente analizzate, approfondite e verificate da tavoli tecnici del Comune, per quanto attiene gli aspetti generali di tipo tecnico ed economico, nonché relativi alle fasi e ai tempi di realizzazione.
6. Le proposte ammesse, da sottoporre al voto, sono il prodotto delle proposte emerse dalla co-progettazione e dall' analisi di fattibilità tecnica di cui al precedente comma 5.

Art. 10 (Pubblicizzazione delle proposte ammesse)

1. Al termine della fase 2, le proposte ammesse al voto sono oggetto di ampia e organica pubblicizzazione, per un periodo minimo di 30 gg, attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune e diffuse nei singoli territori con le forme indicate da ciascun Quartiere secondo quanto previsto al precedente art. 6.

Art. 11 (Fase 3: voto delle proposte ammesse e pubblicazione dei risultati)

1. Al termine del periodo di pubblicizzazione, di cui all'art.10, le proposte elaborate sono sottoposte alla valutazione della cittadinanza, come individuata dal precedente art. 4.
2. I soggetti di cui al precedente art. 4 sono chiamati ad esprimersi sulle proposte relative al proprio Quartiere di residenza o di riferimento.
3. Ogni soggetto può votare una sola proposta.
4. Le operazioni di voto avvengono secondo modalità telematiche. Il Comune mette a disposizione postazioni per il voto assistito.
5. Le fasi di voto potranno durare al massimo 20 (venti) giorni;
6. La fase 3 si conclude con la pubblicazione degli esiti della votazione.

Art. 12 (Fase 4: presa in carico delle proposte e loro realizzazione)

1. Per ciascun Quartiere saranno scelte le proposte più votate fino a concorrenza delle risorse disponibili.
2. Le intere risorse destinate ad ogni Quartiere, inclusi eventuali risparmi che potrebbero emergere in fase di progettazione/esecuzione ed ulteriori risorse integrative eventualmente disponibili, sono utilizzate per finanziare proposte del Quartiere stesso.
3. La proposta più votata sarà interamente finanziata.
4. Nel caso in cui il budget della proposta più votata sia inferiore alla cifra destinata al Quartiere, la quota rimanente verrà assegnata a proposte successive in ordine di graduatoria e tenuto conto della compatibilità con le proposte selezionate.

5. Qualora il budget della seconda proposta sia più alto delle risorse disponibili, saranno realizzati solo gli interventi dotati di autonomia funzionale all'interno di quella proposta che rispondono al criterio della maggiore fattibilità, tempestività di esecuzione e immediata fruibilità per i cittadini. In mancanza di interventi aventi tali caratteristiche, le risorse ancora disponibili verranno assegnate – rispettando l'ordine della graduatoria – alle proposte in grado di soddisfare il requisito dell'autonomia funzionale.
6. In caso di opere pubbliche, il Comune provvede all'inserimento delle proposte scelte nel piano delle opere pubbliche, alla relativa progettazione ed attuazione.
7. In caso di manutenzioni straordinarie, acquisto di attrezzature, arredi, beni di investimento si provvede all'assegnazione delle risorse all'area/settore/servizio competente.

Art 13 (Trasparenza)

1. Il Comune garantisce puntuale e aggiornata informazione sulle varie fasi del processo del bilancio partecipativo e sullo stato di attuazione delle proposte selezionate.
2. Tutte le informazioni relative alle varie fasi del processo del bilancio partecipativo sono rese disponibili anche attraverso la rete civica.

Art 14 (Processo sperimentale)

1. Il presente regolamento ha carattere sperimentale e come tale suscettibile di successive modifiche ed integrazioni.